

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

140° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 30 MARZO 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
2 ^a - Giustizia	»	8
4 ^a - Difesa	»	12
7 ^a - Istruzione	»	14
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	21
11 ^a - Lavoro	»	24
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	28

Sottocommissioni permanenti

7 ^a - Istruzione - Pareri	Pag.	33
--	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 30 MARZO 1995

112^a Seduta*Presidenza del Presidente***CORASANITI**

Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Governo in merito al decreto-legge n. 90 del 1995, recante proroga del termine per la sottoscrizione delle liste di candidati alle elezioni regionali e amministrative (R046 003, C01^a, 0002^a)

Il Presidente CORASANITI avverte che, a seguito di alcune sollecitazioni promosse in Assemblea nell'odierna seduta, il Governo ha acconsentito a fornire tempestivamente in Commissione i richiesti chiarimenti.

Il ministro FRATTINI ricorda che nella seduta del 28 marzo della Camera dei deputati, l'onorevole Vigevano rappresentò circostanze tali da rendere a suo avviso impossibile o comunque estremamente ardua l'effettiva conoscenza, da parte dei cittadini, del diritto di sottoscrizione delle liste dei candidati per le elezioni del 23 aprile, nonché delle relative modalità di esercizio. In tale contesto, una circolare del Ministero dell'interno ha erroneamente limitato al 27 marzo, con una anticipazione di due giorni sul termine prescritto dalla legge, la disponibilità degli uffici competenti per la ricezione delle sottoscrizioni. Dallo stesso deputato Vigevano fu inoltre lamentata l'inadempienza della RAI verso l'obbligo di informazione prescritto dalla legge, circa il diritto di sottoscrizione di cui si tratta, inadempienza protratta per ben 17 giorni su 20. A conclusione del proprio intervento, il deputato Vigevano sollecitò la Presidenza della Camera a informare il Governo delle predette circostanze, affinché fossero assunte idonee iniziative per assicurare una informazione completa, disponendo la proroga del termine prescritto per la presentazione delle candidature. In adempimento a tale richiesta, la Presidenza della Camera si rendeva interprete della questione presso il

Presidente del Consiglio dei ministri, al quale le medesime sollecitazioni erano successivamente formulate da esponenti della formazione politica dei «Riformatori», lamentando un danno per i gruppi politici minori. Tali vicende, prospettate nella seduta del Consiglio dei ministri di ieri, nel corso della quale lo stesso Ministro dell'interno ha riconosciuto l'incornguenza della citata circolare, sono state considerate tali da rendere opportuna l'adozione del decreto-legge di proroga del termine, nella consapevolezza degli inevitabili inconvenienti ma nel proposito di ovviare alla mancata, effettiva conoscenza del diritto di sottoscrizione, anche a tutela dei Gruppi politici che hanno subito un pregiudizio.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore SCALONE esprime il proprio disagio per un provvedimento, adottato dal cosiddetto Governo dei tecnici, che modifica un termine scaduto, in materia elettorale, per la pressione di specifiche forze politiche. Lo stesso Governo, che presume di garantire e fissare regole, agisce in modo sregolato, adottando un decreto offensivo verso il Parlamento e senza precedenti nella violazione di una vigente norma. Esso reca un danno a chi ha osservato la legge, favorisce alcuni competitori e raggiunge il proprio scopo, quale che sia l'esito della procedura parlamentare, con una motivazione incongrua, in ragione della consolidata tradizione circa le modalità di presentazione delle candidature. Si tratta, pertanto, di un provvedimento sicuramente incostituzionale.

Il senatore FISICHELLA ricorda che la data del 23 aprile fu assunta quale scadenza improrogabile per lo svolgimento delle elezioni regionali proprio dal presidente Dini; che tenne ferma la data in questione anche nell'ipotesi in cui il Parlamento non avesse tempestivamente approvato una nuova legge elettorale. Il Parlamento, tuttavia, ha sollecitamente approvato la nuova disciplina elettorale, mentre il Governo, per quanto di propria competenza, non è stato in grado di assicurare il pieno esercizio del diritto di sottoscrizione delle candidature. Oltre al giudizio politico, si rende necessario stigmatizzare l'inadeguatezza organizzativa del Governo dei tecnici.

Il senatore PERLINGIERI considera molto pericoloso il precedente introdotto con il decreto-legge in questione, che modifica una procedura iniziata e pressochè conclusa; esso è inadeguato anche nel contenuto, poichè consentirebbe la presentazione di nuove liste ma non l'integrazione di quelle preesistenti. La sua parte politica è radicalmente contraria al provvedimento ed esprime l'inquietudine per un metodo che postula l'accoglimento, in violazione di ogni regola, di pressioni e richieste di parte, manifestate nelle forme più improprie.

Il senatore VILLONE rileva una situazione anomala, trattandosi di un decreto-legge che modifica il termine di una procedura già avviata e postula un proposito di riequilibrio, ma provocando squilibri in senso opposto, a danno di chi ha già presentato le candidature. Nel contenuto normativo, inoltre, la proroga del termine implica l'estensione temporale dell'intero procedimento, mentre il Governo, in forme irrituali, ha divulgato un'interpretazione restrittiva del provvedimento, che sarebbe limi-

tato alle sole sottoscrizioni. Cionondimeno, l'applicazione già intervenuta del provvedimento potrebbe aver determinato inconvenienti notevoli, *forieri di un contenzioso non prevedibile e di dubbi sulla validità del provvedimento*. In ogni caso, il Governo dovrebbe fornire indicazioni precise circa l'esito della vicenda e le possibili soluzioni che si intendono perseguire.

Il senatore ZACCAGNA si dichiara perplesso per l'esposizione del Ministro, associandosi alle obiezioni esposte nei precedenti interventi. Ricorda che le difficoltà operative nella presentazione delle candidature *non sono inedite ma anzi consuete e che la riapertura dei termini è inaccettabile anche per il rilievo critico della materia elettorale*.

Il senatore MAGLIOZZI censura il decreto in questione, sicuramente incostituzionale e idoneo a provocare il rischio di annullamento delle elezioni, ciò che induce a riflettere sull'irresponsabilità di chi lo ha adottato e condiviso.

Il ministro FRATTINI precisa che il Governo reputa il decreto assolutamente eccezionale e ribadisce che esso è stato reso necessario, tra l'altro, dalla perdurante violazione dell'obbligo di informazione imposto alla RAI dalla legge vigente. Nè, d'altra parte, è risolutivo l'argomento secondo il quale la tradizione nella presentazione delle liste di per sé assicura la conoscenza effettiva del relativo procedimento da parte dei cittadini. Osserva, quindi, che il decreto non è successivo alla scadenza del termine previsto dalla legge, e che la sua deliberazione solo in prossimità del termine predetto dimostra l'intento di riparare il danno subito da alcuni, senza loro colpa.

Il senatore SALVI domanda quali misure sanzionatorie il Governo intenda adottare nei confronti della RAI e invita lo stesso Governo a *non divulgare note di interpretazione dal tenore equivoco sul contenuto del decreto*, che già di per sé comporta numerosi problemi attuativi.

Il ministro FRATTINI assicura una verifica sulla sanzionabilità del comportamento della concessionaria radiotelevisiva pubblica.

Il senatore VILLONE ritiene che l'obbligo in questione sia sanzionabile in ragione di principi e normative generali. Insiste, quindi, affinché il Governo fornisca indicazioni precise circa le soluzioni da perseguire.

Il ministro FRATTINI precisa che presso l'altro ramo del Parlamento è oggetto di valutazione l'ipotesi di un provvedimento di salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto, in caso di reiezione di quest'ultimo. *Anche in mancanza di una norma di salvaguardia, comunque, gli uffici competenti sarebbero in grado di distinguere con precisione gli atti successivi alle ore 12 del 29 marzo.*

Il senatore VILLONE osserva che la soluzione prospettata dal Ministro postula l'efficacia sostanziale del decreto anche in caso di reiezione.

Il ministro FRATTINI conferma che l'ipotesi in questione è oggetto di esame da parte delle forze politiche e dello stesso Governo.

Il presidente CORASANITI rileva che la salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto non convertito in legge, nel caso di specie, potrebbe non essere di agevole definizione. Dichiarò comunque concluso il dibattito relativo alle comunicazioni del ministro Frattini.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01*, 0039*)

Il presidente CORASANITI rappresenta l'esigenza di tener conto di alcune segnalazioni concernenti il contenuto del decreto-legge in materia di ordinamento della Corte dei conti (n. 1425) e del disegno di legge concernente la giustizia amministrativa (n. 1323), pervenute da parte di diverse associazioni di categoria.

In proposito il senatore VILLONE prospetta l'opportunità di una audizione, con particolare riguardo all'acquisizione di elementi informativi da parte delle associazioni dei magistrati amministrativi, in relazione al disegno di legge n. 1323.

Quanto all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla Corte dei conti, il senatore MARINELLI segnala la propria difficoltà a trattenersi fino ad orario prolungato.

Il presidente CORASANITI ritiene che l'audizione informale dell'associazione dei magistrati amministrativi possa essere disposta per martedì 4 aprile, mentre l'esame del decreto-legge sulla Corte dei conti possa essere immediatamente avviato, considerato anche che la riunione del Comitato ristretto, prevista per il pomeriggio di ieri, non si è tenuta.

Il senatore PERLINGIERI esprime il proprio dissenso rispetto alla proposta audizione informale, ritenendo sufficienti le memorie inviate dagli interessati. In considerazione dell'ingente carico di lavoro gravante sulla Commissione suggerisce quanto meno di non tenere tale incontro nella giornata di martedì 4 aprile.

La senatrice BRICCARELLO chiede che, qualora si compia tale audizione informale, ad essa partecipino anche i rappresentanti dei dirigenti dei TAR nonché il Segretario generale del Consiglio di Stato, in considerazione delle molteplici connessioni esistenti tra le varie problematiche.

Il senatore VILLONE, motivando ulteriormente l'opportunità di questo incontro, ritiene che esso potrebbe consentire di appurare ulteriori elementi informativi; egli tuttavia non insiste, proponendo di rimettere la decisione al riguardo al prudente apprezzamento del Presidente.

Il presidente CORASANITI esprime dei dubbi sull'utilità di ascoltare, in questa fase dei lavori, il Segretario generale del Consiglio di

Stato ed i rappresentanti dell'Associazione dei dirigenti dei TAR, tenuto conto che il disegno di legge n. 1323 concerne lo *status* dei magistrati amministrativi.

La senatrice BRICCARELLO aggiunge che è comunque utile apprendere delle informazioni in merito al funzionamento della giustizia amministrativa. Rileva infatti che in passato in vari provvedimenti legislativi si è disposto sia in merito allo stato giuridico dei magistrati che dei dirigenti amministrativi. La creazione di ulteriori sezioni staccate dei TAR, prevista dal provvedimento, presenta immediati riflessi sulla carriera dei dirigenti stessi.

Il senatore CASADEI MONTI, associandosi ai dubbi espressi dal Presidente, auspica che la scelta degli interlocutori sia limitata alle rappresentanze ufficiali del personale direttamente interessato alla normativa in questione.

Nuovamente il senatore VILLONE, in risposta ad un quesito espresso dal senatore FISICHELLA, fa osservare che l'incontro può permettere ai commissari di valutare meglio l'ordine di priorità esistente tra le varie questioni loro segnalate con scritti e memorie.

Il senatore MARINELLI, quanto al proseguimento della seduta, fa osservare l'assenza di molti dei presentatori degli emendamenti sul disegno di legge n. 1425, per cui diventa difficile svolgere un dibattito esauriente.

Il senatore GUERZONI segnala la prossima assegnazione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in tema di turismo, spettacolo e sport.

Il presidente CORASANITI prende atto di tali difficoltà e, riepilogate le priorità all'ordine del giorno, sottolinea l'esigenza di definire al più presto i disegni di legge nn. 1250 e 1552, rispettivamente in materia di aree metropolitane e di pubblico impiego, dedicando il tempo residuo previsto dal calendario prima della sospensione dei lavori parlamentari ai disegni di legge nn. 1323, 1336 e 1425, in merito alla giustizia amministrativa, alle elezioni suppletive ed alla Corte dei conti.

La seduta termina alle ore 16,50.

GIUSTIZIA (2°)

GIOVEDÌ 30 MARZO 1995

65^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1386) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiario Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio

(485) LAFORGIA ed altri. - Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive

(639) PALUMBO ed altri. - Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali

(660) SALVATO ed altri. - Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale

(771) MANCONI ed altri. - Norme in materia di custodia cautelare

(1360) LISI. - Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione generale, sospesa al termine della seduta di ieri.

Il Presidente GUARRA dà notizia dell'avvenuta emissione del parere favorevole della Commissione affari costituzionali sul disegno di legge n. 485.

Prende quindi la parola il senatore RUSSO ed esprime un giudizio favorevole nei confronti dell'articolato pervenuto dall'altro ramo del Par-

lamento, nel quale si è riflettuto con acume e ocultezza sul principio fondamentale della libertà personale. Le garanzie costituzionali risultano rafforzate dal testo in esame e ciò induce a sperare in un esame sollecito e in tempi di approvazione non troppo dilatati. Tuttavia ritiene possibile migliorare ulteriormente sul piano tecnico il disegno di legge in questione: si sofferma perciò sugli aspetti di dettaglio che potrebbero essere oggetto d'interventi emendativi. L'articolo 2 - che introduce l'articolo 141-bis all'interno del codice - si espone a difficoltà applicative, ma sul punto chiede di sapere dal rappresentante del Governo quale sia la situazione concreta circa la possibilità di ricorrere a mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva per la documentazione relativa all'interrogatorio di persona sottoposta a misura detentiva. L'articolo 4 prevede l'inserzione del comma 2-bis all'interno dell'articolo 275 del codice di rito, ma la formulazione adottata potrebbe pur involontariamente determinare un effetto diverso da quello voluto e ne ipotizza, quindi, una riscrittura.

Analogamente sembra operare in modo erroneo e contrario alla volontà più intima del legislatore l'articolo 6 su cui auspica quindi un'approfondita riflessione. L'oratore condivide poi lo spirito dell'articolo 11, comma 2, sostitutivo del comma 6 dell'articolo 294 del codice: tuttavia reputa non essere del tutto infondate le obiezioni di chi invita a tener conto, per casi particolari, delle esigenze del pubblico ministero di interrogare in tempi brevi il soggetto sottoposto a custodia cautelare. A sua volta richiama l'attenzione sull'articolo 21, aggiuntivo del comma 2-bis all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione e coordinamento, che introduce una previsione probabilmente già contemplata da altre norme dell'impianto codicistico, cioè la possibilità per il difensore della persona sottoposta a indagini di presentare al giudice elementi che reputa rilevanti.

Da ultimo, ritiene doveroso riflettere ampiamente sulla norma soppressiva dell'articolo 371-bis del codice penale: infatti, si tratta di norma che fu auspicata dalla Commissione antimafia ed introdotta da un decreto-legge del giugno 1992 che mirava appunto a combattere la criminalità organizzata. Pertanto, l'abrogazione - come auspicato dai deputati - potrebbe determinare indesiderati effetti di ripercussione, quali addirittura un inquinamento nell'azione di accertamento della verità. Auspica pertanto la cancellazione dell'articolo 24 e non esclude, comunque, una rimeditazione del livello massimo della pena edittale, attualmente nell'ordine di cinque anni.

Conclude confermando che le sue osservazioni sono dettate esclusivamente dal desiderio di migliorare le linee portanti di un progetto buono per molti aspetti.

Il senatore CONTESTABILE, pur riconoscendo la fondatezza di quanto affermato dal collega Russo - ossia la perfezionabilità del disegno di legge approvato dalla Camera - ritiene però auspicabile non inseguire obiettivi velleitari e si esprime a favore, pertanto, di una approvazione definitiva, cioè senza modificazioni e in tempi brevi da parte del Senato. Sostiene la sua tesi ricordando l'eventualità di uno scioglimento anticipato del Parlamento, come già lo scorso anno, allorché la fine della XI legislatura impedì di approvare una legge sulla custodia cautelare.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 24 del testo approvato presso l'altro ramo del Parlamento e, pur non contestando la legittimità giuridica di chi difende le ragioni della vigenza dell'articolo 371-*bis*, ne sottolinea il carattere contrastante con le norme del codice di rito: infatti, è contrario al principio di ragionevolezza l'attuale situazione per cui in dibattimento non è sottoponibile all'arresto il testimone mendace, mentre, in forza appunto dell'articolo 371-*bis*, può esserlo chi rende dichiarazioni false nella fase predibattimentale.

Il senatore GUALTIERI dissente da quanto dichiarato dal senatore Contestabile, giacchè sarebbe poco dignitoso per il Senato e poco proficuo per il Paese limitarsi a recepire acriticamente il testo licenziato dai deputati. L'obbligo di un'approfondita riflessione scaturisce anche da un elemento squisitamente giuridico: trattandosi di un intervento multiplo su un testo delicato come il codice sarebbe infatti erroneo «ratificare» delle soluzioni che – e si riferisce all'intervento del senatore Russo – appaiono, in taluni passaggi, tecnicamente poco convincenti.

Prende quindi la parola il senatore SENESE che, nel soffermarsi sulla posizione della sua parte politica riguardo alla approvazione immediata o alla modificazione del provvedimento in esame, sostiene che un rapido esame del testo proveniente dalla Camera dei deputati e l'eventuale approvazione di un limitato numero di emendamenti – magari in sede deliberante – non appare preclusivo di una definitiva approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento in tempo utile.

Il senatore BECCHELLI, dopo aver affermato che non vi è connessione fra la sede scelta per l'esame e l'opportunità di apportare modifiche al testo proveniente dalla Camera dei deputati, sottolinea che l'intervento del senatore Russo è senz'altro valido sotto il profilo dell'impegno verso il perfezionamento del provvedimento, ma che esso ha sovente sollevato questioni non decisive al fine della valutazione complessiva dell'atto legislativo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Fa presente infatti che molte delle obiezioni formulate appaiono superabili attraverso una interpretazione del testo ispirata al buon senso e alle finalità del provvedimento stesso. Auspica infine, in linea con quanto sollecitato dallo stesso rappresentante del Governo, che il provvedimento sia approvato celermente in sede deliberante, possibilmente nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore LUBRANO DI RICCO sostiene che non è accettabile stabilire in anticipo se si debba approvare o meno il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati poichè questa valutazione potrà correttamente essere operata al termine dell'esame degli emendamenti.

Certamente ad esempio dovrà essere fatta chiarezza sull'articolo 12, in materia di decorrenza dei termini di custodia cautelare, oppure sull'articolo 18, relativo a norme sull'avviso da collegare necessariamente all'articolo 266 del codice di procedura penale. Se la Commissione condividesse dunque le suddette osservazioni, non sarebbe certo possibile evitare una votazione, solo dopo una eventuale decisione sulla sede da adottare.

Il senatore BELLONI, nell'aderire all'impostazione contenuta nell'intervento del senatore Contestabile, sottolinea come vi sia urgenza, in assoluto, di provvedere ad approvare un disegno di legge che riconduca l'istituto della custodia cautelare in termini di maggiore umanità e correttezza.

Il senatore PALUMBO, pur ammettendo la indubbia rilevanza delle osservazioni avanzate riguardo al testo pervenuto dalla Camera dei deputati, sottolinea che occorre tenere conto anche delle opinioni di chi ha fatto presenti i rischi di prolungare l'esame del provvedimento, seppure al fine di migliorarlo.

Dal momento che comunque è già stata preannunciata la presentazione di emendamenti, si deve a questo punto orientare i lavori della Commissione nel senso di procedere più rapidamente possibile all'esame del testo e delle proposte di variazione normativa che i senatori intendono avanzare al fine di consentire la più sollecita conclusione dell'iter del provvedimento.

Il sottosegretario MARRA, intervenendo in sede di replica, prende atto con favore dell'avvenuto rapido esaurimento della discussione generale e della intenzione quasi generalizzata di limitare la presentazione di proposte emendative. Lo stesso Governo, qualora si addivenisse alla presentazione di emendamenti, si riserva di proporre a sua volta limitatissime correzioni tecniche e prospetta fin d'ora, in tale contesto, l'opportunità di garantire una più compiuta attuazione del principio già accolto dall'articolo 240 del codice di procedura penale, che vieta di utilizzare in qualunque modo le dichiarazioni anonime.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per martedì 4 aprile 1995, alle ore 19.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 17,45.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 30 MARZO 1995

68^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERTONI*La seduta inizia alle ore 15,05.***IN SEDE REFERENTE**

(653) RAMPONI - *Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo scorso.

Il PRESIDENTE illustra l'emendamento 4.1, interamente sostitutivo dell'articolo 4, relativo alla copertura finanziaria, avvertendo che esso sarà immediatamente trasmesso alla Commissione bilancio, per il prescritto parere. Contestualmente, verranno nuovamente interpellati i competenti organi del Governo, già più volte contattati, per conoscerne gli intendimenti in ordine alla predisposizione della relazione tecnica, a suo tempo richiesta dalla Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo e non ancora pervenuta, nonostante sia nel frattempo spirato il termine previsto dal Regolamento del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(757) SIGNORELLI ed altri - *Norme per il riordino della sanità militare*

(949) VOZZI ed altri - *Riorganizzazione della sanità militare*
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, constata l'assenza del rappresentante del Governo, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,15

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 653**Art. 4.**

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 4 miliardi per il 1995 e in lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e a regime, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e delle relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.1**BERTONI**

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 30 MARZO 1995

74ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BISCARDI**

Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali Paolucci e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Corradini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(508) PRESTI ed altri: *Norme transitorie per il reclutamento del personale direttivo della scuola*

(903) PRESTI ed altri: *Disciplina per il reclutamento del personale direttivo della scuola*

(1289) CASTELLANI ed altri: *Nuove norme in materia di cessazione dal servizio del personale della scuola*

(1466) BISCARDI: *Mobilità del personale direttivo dell'istruzione secondaria superiore*

e **petizione n. 56** attinente al disegno di legge n. 903.

(Seguito dell'esame e rinvio. Congiunzione dei disegni di legge nn. 508, 1289 e 1466)

Riprende l'esame, sospeso – per il disegno di legge n. 508 – nella seduta del 26 ottobre 1994 e – per i disegni di legge nn. 903, 1289 e 1466 – il 14 marzo scorso.

Il presidente BISCARDI propone che l'esame dei disegni di legge nn. 508, 1289 e 1466 – che la Commissione ha avviato separatamente – prosegua congiuntamente, prospettando l'opportunità di giungere alla redazione di un testo unificato. In tale sede potrebbero essere altresì recepiti alcuni suggerimenti avanzati dalla senatrice Pagano in ordine alle graduatorie relative a concorsi del personale ispettivo tecnico e della scuola materna. Sarà comunque sua cura acquisire informazioni aggiornate sul dibattito in corso presso la Commissione cultura della Camera dei deputati in ordine al disegno di legge governativo recante il differimento di alcuni termini in materia scolastica, onde evitare sovrapposizioni con quel testo.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge n. 903 e la petizione n. 56 ad esso attinente, egli propone che l'esame proceda disgiuntamente, dal momento che esso reca norme generali in materia di reclutamento del personale direttivo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 16.

(1255) Modifica alla disciplina del commercio dei beni culturali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Il presidente relatore BISCARDI illustra l'ulteriore nuovo testo da lui predisposto per l'emendamento 3.5, sottolineando in particolare la disposizione di cui al comma 9 secondo la quale le modalità di presentazione della denuncia di possesso di beni archeologici e della relativa documentazione, nonché i criteri per il riconoscimento dell'eccezionale interesse storico e artistico dei beni stessi da parte delle Soprintendenze, saranno definiti con regolamento del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Il ministro PAOLUCCI suggerisce di prevedere, in luogo del regolamento, un mero decreto ministeriale, al fine di renderne più agevole e spedita l'emanazione.

Il presidente RELATORE, dopo aver convenuto con l'osservazione del Ministro, dà altresì conto dei pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia, entrambi favorevoli.

Interviene quindi la senatrice BUCCIARELLI la quale, pur riconoscendo che l'ultima stesura dell'emendamento 3.5 recepisce la maggior parte delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, dichiara di mantenere comunque qualche perplessità in ordine alla concreta applicazione delle disposizioni in esso previste. Non essendo infatti possibile prevedere la corresponsione di un indennizzo a favore dei privati che denuncino il possesso di beni archeologici, non appare realistico ipotizzare un diffuso ricorso alle procedure di autodenuncia. Ella esprime inoltre alcuni suggerimenti di carattere formale in ordine ai commi 3 e 4 del nuovo testo dell'articolo 3, sui quali concorda il presidente RELATORE.

Il ministro PAOLUCCI risponde quindi ad una richiesta di chiarimenti del senatore MASULLO in ordine al parere del comitato di settore di cui al comma 5 dell'emendamento 3.5: detto parere è previsto nei soli casi in cui la Soprintendenza riconosca l'eccezionale interesse del bene e non su tutte le pronunce della Soprintendenza, per non compromettere la concreta applicabilità della nuova disciplina.

Il senatore MAFFINI esprime il timore che il testo in esame configuri una sorta di espropriazione dei beni archeologici a danno dei privati.

A tale obiezione risponde il ministro PAOLUCCI, sottolineando come i beni archeologici rinvenuti dai privati siano sempre, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, di proprietà dello Stato: pertanto non si può riconoscere alcun risarcimento al privato che ne denunci la detenzione o il possesso. La legge del 1939 prevede un premio di rinvenimento solo per i privati che denuncino immediatamente alle Soprintendenze i beni di rilevante interesse casualmente rinvenuti. Egli si dice altresì consapevole della eventualità che i privati non facciano ricorso alla procedura di cui all'articolo 3 per i beni di maggior pregio da essi posseduti, ma ritiene la norma comunque utile, al fine di far emergere il possesso dei beni minori.

La senatrice ALBERICI sottolinea l'esigenza, che appare peraltro sostanzialmente soddisfatta dall'ultima stesura dell'emendamento 3.5, di non gravare con inopportuni oneri i privati che si autodenuncino, dal momento che non li si può comunque gratificare di un risarcimento.

Il senatore DI MAIO propone di integrare il testo prevedendo, nell'ambito della convenzione di cui al comma 5, la corresponsione al privato di un risarcimento per gli oneri conseguenti all'obbligo di esibizione del bene.

Dopo che il presidente RELATORE ha dichiarato di non concordare con tale suggerimento, osservando che il problema potrebbe essere risolto nell'ambito delle convenzioni anche in assenza di una esplicita previsione legislativa, il ministro PAOLUCCI esprime a sua volta la propria preferenza per l'attuale formulazione del comma 5. Tale testo, a suo giudizio, potrebbe anche essere considerato superfluo per la parte relativa alla convenzione, poichè la legge n. 1089 del 1939 già prevede che possano essere stabiliti limiti e modalità per il possesso privato di beni di interesse nazionale.

Su suggerimento del senatore DI MAIO, il presidente RELATORE riformula infine il comma 5 nel senso di prevedere che la convenzione determini condizioni e modalità per l'esibizione dei beni in mostre ed esposizioni temporanee.

Poichè nessun altro chiede di parlare, si passa alle votazioni.

Il presidente RELATORE ricorda che agli articoli 1 e 2 non erano state avanzate proposte di modifica. Pone pertanto ai voti l'emendamento 3.5 (ulteriore nuovo testo), interamente sostitutivo dell'articolo 3, come riformulato in base ai suggerimenti avanzati nel corso del dibattito, che risulta accolto.

Dopo che gli emendamenti 3.4, 3.2, 3.3 e 3.1 sono dichiarati preclusi, sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 4.1 e 5.1, rispettivamente sostitutivi degli articoli 4 e 5.

Il presidente RELATORE ricorda infine che all'articolo 6 non erano stati presentati emendamenti.

Concluso l'esame degli articoli, il ministro PAOLUCCI esprime soddisfazione per l'unanime consenso raggiunto dalla Commissione su un testo che, prevedendo un ampio coinvolgimento dei privati nello svolgimento di funzioni di pubblico interesse, appare pienamente in linea con la più moderna evoluzione del concetto di cultura.

Il presidente RELATORE ricorda che, nella seduta del 15 marzo scorso, era stato deliberato di richiedere il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante, previa acquisizione del consenso dei Gruppi non presenti a quella seduta. Essendo ora tale consenso stato acquisito, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente relatore di trasmettere alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento di sede.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0033^o)

Il presidente BISCARDI informa che la Conferenza dei Capigruppo non ha approvato all'unanimità il calendario dei lavori per la prossima settimana, che verrà pertanto discusso dall'Assemblea nella seduta anti-meridiana di martedì 4 aprile prossimo. Propone pertanto che la Commissione sia convocata compatibilmente con i lavori dell'Aula, per l'esame dello schema di regolamento per il rinnovo del Consiglio universitario nazionale, dei disegni di legge nn. 508, 1289 e 1466, nonché del disegno di legge n. 1255, se la Presidenza del Senato concederà il trasferimento alla sede deliberante.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1255**Art. 3.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Denuncia di beni mobili di interesse archeologico)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 648 del codice penale, i possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni mobili di interesse archeologico dei quali non sia stata fatta denuncia e consegna alle autorità competenti ai sensi degli articoli 43 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e che non ne abbiano la proprietà in conformità alla legislazione vigente, debbono farne denuncia e possono chiedere, fatti salvi i diritti di terzi, di acquisirne la proprietà entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La denuncia è presentata alla competente Soprintendenza corredata da documentazione fotografica e descrittiva idonea alla certa identificazione dei beni, da ogni altra documentazione utile, nonché dalla dichiarazione dell'interessato sotto la sua personale responsabilità ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che i beni erano in suo possesso o detenzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Non oltre 30 giorni dal decorso del termine di cui al comma 1, la Soprintendenza può ordinare la presentazione dei beni o procedere ad ispezione degli stessi, dettando, ove occorra, disposizioni per la loro temporanea conservazione ai sensi degli articoli 14 e 15 della citata legge n. 1089 del 1939.

4. Non oltre 60 giorni dal decorso del termine di cui al comma 1, la Soprintendenza accoglie o non accoglie, con provvedimento motivato, la richiesta di acquisizione dei beni in proprietà. Quando la richiesta è accolta, i beni sono inventariati come proprietà privata e la Soprintendenza detta disposizioni per la loro più idonea conservazione. Qualora la Soprintendenza riconosca l'eccezionale interesse storico e artistico dei beni e l'imprescindibile necessità di conservarli al patrimonio dello Stato, non accoglie la richiesta e ne dà comunicazione al comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dettando nel contempo disposizioni per la loro più idonea conservazione sotto la responsabilità del possessore o detentore, che ne è nominato custode.

5. Entro 60 giorni dal provvedimento della Soprintendenza che non ha accolto la richiesta, il comitato di settore per i beni archeologici del

Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali si esprime sulla sussistenza dell'eccezionale interesse storico e artistico dei beni. Se tale interesse non sussiste, i beni sono inventariati come proprietà privata e la Soprintendenza detta disposizioni per la loro più idonea conservazione. Se tale interesse sussiste, i beni continuano a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato. In tal caso la Soprintendenza, entro 10 giorni dall'emissione del parere, detta le disposizioni per assicurare la loro conservazione e tutela presso il custode. Una convenzione stipulata dalla Soprintendenza con il custode determina limiti e modalità per l'esibizione dei beni in mostre ed esposizioni temporanee, anche al fine di consentirne l'esame a studiosi e ricercatori.

6. La Soprintendenza può sempre effettuare ispezioni presso il luogo ove sono conservati i beni e chiedere informazioni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni impartite ai sensi dei commi 3, 4 e 5, nonché della convenzione stipulata ai sensi del comma 5.

7. Se i possessori o detentori di cui al comma 1 non accettano la nomina a custode di cui ai commi 4 e 5, i beni sono presi in consegna dalla Soprintendenza, che dispone ai fini della loro conservazione e del loro pubblico godimento.

8. Nelle ipotesi previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della citata legge n. 1089 del 1939.

9. Con regolamento, emanato, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, il Ministro per i beni culturali e ambientali determina le modalità di presentazione della denuncia e della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo e definisce i criteri per il riconoscimento dell'eccezionale interesse storico e artistico dei beni.

10. Il Governo provvede ad assicurare la più sollecita e ampia diffusione della conoscenza del presente articolo presso l'opinione pubblica avvalendosi anche dei mezzi di comunicazione di massa e adotta ogni misura capace di promuoverne e agevolarne l'applicazione da parte dei cittadini.»

3.5 (ulteriore nuovo testo)

BISCARDI, relatore

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I beni sono inventariati come proprietà privata e sono dettate disposizioni per la loro più idonea conservazione e anche per la fruizione per motivi di studi».

3.4

BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI, PRESTI

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per la loro eventuale esibizione al pubblico».

3.2

BALLESI

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «, previo equo indennizzo».

3.3

BALLESTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, i criteri per il riconoscimento del particolare interesse storico e artistico dei beni archeologici mobili, di cui al comma 5».

3.1

BALLESTI

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Modificazioni alla legge 1° marzo 1975, n. 44)

1. All'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «lire 300.000» sono sostituite dalle altre: «lire 700.000» e le parole: «lire 3.000.000» sono sostituite dalle altre: «lire 7 milioni»;

b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: «Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 300.000 e non superiore a lire 3 milioni. Se l'infrazione è commessa una seconda volta, oltre alla sanzione, è revocata l'autorizzazione all'esercizio commerciale.»

4.1

BISCARDI, relatore

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Attestato di autenticità e provenienza dei beni culturali)

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 600.000 e non superiore a lire 6 milioni. Se l'infrazione è commessa una seconda volta, oltre alla sanzione, è revocata l'autorizzazione all'esercizio commerciale.»

5.1

BISCARDI, relatore

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 30 MARZO 1995

68^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Intervengono i sottosegretari di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo e Bianco.

La seduta inizia alle ore 14,50.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario BIANCO risponde all'interrogazione n. 3-00523 del senatore Robusti, premettendo che in nessuna occasione e in nessuna forma il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha ispirato alcuna iniziativa, nè della Federlombarda nè di altre organizzazioni, concernente la tematica delle quote latte. Il Ministero e l'EIMA, nell'ambito delle rispettive competenze, daranno applicazione alla legge n. 46 del 1995, nel pieno rispetto delle funzioni istituzionali ad essi demandate.

Osservato poi che alcune disposizioni di detta legge potrebbero risultare in contrasto con la vigente normativa dell'Unione europea, sulle quote di produzione del latte, rammenta che ciò è stato segnalato dai rappresentanti del Governo nel corso dei lavori parlamentari che hanno portato all'approvazione della citata legge n. 46.

Aggiunge che la legge stessa, conformemente alla prassi ordinaria, è stata notificata alla Commissione dell'Unione europea, senza alcun giudizio o valutazione da parte del Governo: la Commissione, secondo la procedura abituale, ha fatto pervenire le proprie valutazioni in merito, rilevando su alcuni punti un contrasto con la normativa comunitaria. Tali valutazioni della Commissione sono attualmente all'esame dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda la vicenda delle quote latte, egli rileva che non può assolutamente essere accettata nè nella sostanza nè nella forma alcun riferimento a presunte «scellerate» scelte operate dalla burocrazia del Ministero. Sin dal 1984 - anno di entrata in vigore del regime comunitario delle quote latte - l'azione dei servizi del Ministero è stata costantemente rivolta ad affermare in ogni sede l'esigenza di dare piena ed

efficace applicazione a tale normativa, anche quando veniva autorevolmente accreditata la tesi che l'Italia godesse di un regime speciale. Quanto infine agli interventi da attivare, osserva che le quote sono già assegnate esclusivamente a veri imprenditori agricoli, e che le normative comunitaria e nazionale già prevedono la cancellazione della quota dei produttori che abbandonano l'attività; tali disposizioni sono puntualmente applicate dall'EIMA. Rilevato successivamente che il bollettino 1995-96 sarà pubblicato nei prossimi giorni applicando integralmente le disposizioni introdotte dalla legge n. 46, evidenzia che per effetto della stessa legge le quote A cancellate ammontano a circa 150.000 tonnellate, mentre le quote B eliminate sono circa 700.000 tonnellate (pari al 50 per cento delle quote B spettanti ai produttori delle zone soggette a riduzione sulla base della legge).

Le quote assegnate con il bollettino ammonteranno a circa 9.700.000 tonnellate; tenuto conto che la quota nazionale ammonta a 9.930.000 tonnellate, viene mantenuta una riserva di 230.000 tonnellate, finalizzata al contenzioso, ai piani di sviluppo, alla autocertificazione.

Per i piani di sviluppo e l'autocertificazione, verranno dettate disposizioni applicative con una circolare di prossima emanazione.

Conclude ribadendo che sui rilievi avanzati dalla Commissione non è stata ancora adottata alcuna decisione, e che la questione sarà probabilmente sottoposta alla Presidenza del Consiglio.

Replica il senatore ROBUSTI rilevando che sarebbe interessante conoscere esattamente i contrasti fra la legge n. 46 del 1995, e la normativa comunitaria; contrasti dei quali il Governo dovrebbe farsi carico.

Auspicato quindi che si proceda tenendo conto della produzione effettiva 1993/1994, precisa che parlando di «scellerate scelte» egli ha inteso riferirsi all'assoluta incongruenza dei dati - riferiti all'effettiva produzione nazionale - riportati dal Governo alla Comunità allo scopo di avere assegnata una quota elevata, anche a costo di dovere pagare una multa «salata».

Ribadisce quindi la necessità di applicare i principi sanciti dalla legge n. 46 sulle quote A e B e si sofferma analiticamente rilevando che dei 92 milioni di quintali di latte effettivamente prodotti 75 milioni rientrano nella quota A e 17 milioni rientrano nella quota B. Secondo l'ultimo bollettino pubblicato la quota A ammonta a 92 milioni di quintali, sicchè si avrebbe per quota A, una differenza di 17 milioni di quintali assegnati e non prodotti.

Sottolineando che si tratta di capire come esattamente stanno le cose, ribadisce la netta opposizione all'inaccettabile taglio del 52 per cento della quota B, e conclude chiedendo che le quote produttive siano assegnate ai produttori agricoli che siano tali professionalmente e non sulla carta.

IN SEDE CONSULTIVA

(555) GUALTIERI ed altri. - *Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche*

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il Presidente FERRARI, riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo, nel quale si prevede che, a partire dal 1995, le agenzie ippiche dovranno riversare l'ammontare finale delle scommesse raccolte in ogni corsa sul totalizzatore dell'ippodromo interessato.

Interviene quindi il senatore GUALTIERI che riepiloga la vicenda del provvedimento, presentato per la terza volta: nelle due precedenti legislature lo scioglimento anticipato delle Camere ed altre difficoltà ne impedirono la conclusione positiva dell'esame. L'iniziativa scaturì dalle conoscenze acquisite, nell'ambito dei lavori della Commissione antimafia, circa alcune uccisioni verificatesi a Palermo in relazione al gioco e alle corse clandestine, diffuse anche nella tangenziale di Napoli.

L'attuale assurdo sistema a bollette - aggiunge il senatore Gualtieri - lascia praticamente indifesi sia gli scommettitori, sia lo Stato in quanto percettore dei diritti fiscali. Con il sistema del riversamento sul totalizzatore si introduce finalmente un vero elemento di moralizzazione e di garanzia della correttezza del gioco, riportando nella legalità un volume d'affari di circa 2.500 miliardi di lire.

Rilevato che i dirigenti dell'UNIRE si sono finalmente pronunciati in senso favorevole alla modifica legislativa, condivisa anche dal Governo, l'oratore chiede l'espressione di un parere favorevole, che sia stampato in allegato alla relazione della Commissione di merito all'Assemblea.

La Commissione approva all'unanimità, dando mandato al presidente Ferrari di trasmettere detto parere, con la richiesta che esso venga stampato ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

SUI PROBLEMI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE IN STATO DI INSOLVENZA E DELLA COLTURA DELLA CANAPA
(A007 000, C09ª, 0036ª)

Il senatore ALÒ richiama l'attenzione sul problema sollevato, con l'interrogazione n. 00233 del senatore Pellegrino, circa l'assunzione a carico dello Stato, in base alla legge 20 maggio 1993, n. 149, della garanzia concessa dai soci di cooperative in stato di insolvenza, sottolineando che non è possibile, attraverso un decreto ministeriale, restringere ciò che la legge lascia aperto.

Il sottosegretario Prestamburgo prende atto.

Il presidente FERRARI fa presente di avere ricevuto dall'Amministrazione provinciale di Ferrara una richiesta d'incontro con la Commissione per potere esporre un progetto per la reintroduzione della coltura della canapa nel ferrarese.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
(R029 000, C09ª, 0022ª)

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per il calendario dei lavori della Commissione relativo alla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 30 MARZO 1995

96ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

TAPPARO

indi del Presidente

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GRASSI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario GRASSI risponde all'interrogazione 3-00502, del senatore Smuraglia, sottolineando come il decreto legge n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 dello stesso anno, abbia innovato profondamente la normativa vigente, con effetti di portata notevole nella gestione del patrimonio degli enti previdenziali e nei loro rapporti con le famiglie locatarie degli alloggi. Ai fini di consentire un comportamento il più possibile omogeneo degli enti, ferma restando l'esigenza primaria di salvaguardare l'autonomia gestionale degli stessi, il Ministero del lavoro ha emanato una circolare, nel novembre del 1992, indirizzata agli enti vigilati. Il successivo accordo del marzo 1993, sottoscritto presso il Ministero anche dall'ENPAM, costituisce un punto di riferimento nella stipula e nei rinnovi dei contratti di locazione. L'ENPAM ha reso noto di aver avviato un confronto con le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative per giungere ad una soluzione concordata sul piano nazionale e ha riferito di essere giunto alla determinazione di dare attuazione a quanto offerto nella trattativa, stante alla difficoltà di addivenire ad un accordo con alcune delle controparti. A giudizio dell'Ente, l'adesione alla proposta da parte dei conduttori implicherebbe modici aumenti dei canoni di locazione, più sensibili per gli edifici più vecchi, centrali e di pregio, anche se graduati nel tempo.

Il presidente SMURAGLIA si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta all'interrogazione, in quanto le soluzioni adottate nei confronti degli inquilini non sembrano rispondere in modo soddisfacente alla situazione della Lombardia e in particolare del comune di Opera. Ritiene pertanto che il Ministero debba effettuare tutti i tentativi possibili presso l'ENPAM affinché siano trovate soluzioni graduate nel tempo ed equilibrate in termini di aumento dei canoni e durata dei contratti, eventualmente ricercando sistemazioni alternative per quegli inquilini che non siano in grado di sopportare i nuovi oneri.

Il sottosegretario GRASSI risponde quindi all'interrogazione 3-00476, presentata dal senatore De Luca e da altri senatori, relativa alla delibera consiliare con la quale l'INPDAL, il 22 dicembre 1994, si è trasformato in ente di diritto privato. In particolare osserva che la delibera di trasformazione non è soggetta ad approvazione ministeriale, come si evince dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994. Quanto alla decorrenza dell'acquisto della capacità giuridica di diritto privato da parte degli enti, fa presente che una circolare del Ministero del lavoro dello scorso 21 marzo ha puntualizzato come tale capacità sia stata pienamente acquisita, per effetto delle citate delibere, dal primo gennaio 1995. Afferma inoltre che l'ente ha fatto fronte alla vacanza della carica presidenziale facendo ricorso all'istituto della vicepresidenza, previsto dalle norme statutarie; il consiglio di amministrazione è stato pertanto regolarmente convocato dal vicepresidente per la riunione del 24 dicembre 1994, alla quale hanno partecipato tutti gli aventi diritto. In merito alla riserva legale richiesta dall'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 509 del 1994, rileva che essa non si configura come presupposto che debba essere già sussistente per poter procedere alla cosiddetta «privatizzazione», ma come previsione che deve essere realizzata nel tempo massimo di un decennio; la norma non prevede alcun preventivo controllo del Ministero in ordine alla riserva tecnica già esistente, ai fini della adozione delle delibere di privatizzazione. Per quanto riguarda infine l'esercizio di parte del personale degli enti soggetti a privatizzazione dell'opzione per la permanenza nel pubblico impiego, si rende noto che il Governo sta valutando l'opportunità di prorogare il termine entro cui far valere l'opzione, in scadenza il 31 marzo 1995.

Il senatore DE LUCA si dichiara parzialmente insoddisfatto della risposta osservando che la delibera di trasformazione e tutti gli altri atti adottati prima della trasformazione stessa non potevano che soggiacere alla disciplina che governava l'attività di un Ente pubblico non economico come quello in questione. Sottolinea poi la necessità di più approfonditi accertamenti di natura economica nei confronti dell'istituto e di un termine più lungo di opzione a favore dei dipendenti dell'ente.

Il sottosegretario GRASSI risponde poi all'interrogazione 3-00494, presentata dal senatore De Luca, facendo presente che il Ministero ha immediatamente disposto lo svolgimento di accertamenti ispettivi in relazione al trasferimento di una lavoratrice effettuato dalla ditta «Creazioni Romanini s.p.a.», segnalato dall'interrogazione. Dalle indagini è emerso che la ditta ha trasferito la propria sede legale e amministrativa

a Parma, nonchè l'ufficio commerciale e l'ufficio vendite, con il relativo personale addetto, dalla sede di Collecchio a quella di Breda Libera in provincia di Brescia. Il provvedimento di trasferimento ha interessato, oltre alla signora Vignali Clelia, responsabile dell'ufficio commerciale ed eletta, nel giugno 1994, consigliere comunale a Parma, altri tre impiegati. Sentita in merito al provvedimento di trasferimento, la signora Vignali ha dichiarato che dal momento della sua elezione di consigliere comunale a Parma l'amministratore unico della società ha dimostrato un comportamento ostile nei suoi confronti, teso ad esautorarla dalle proprie mansioni. Ritenendosi beneficiaria della tutela garantita dall'articolo 27 della legge n. 816 del 1985, la signora ha proposto lo scorso 16 febbraio, ricorso davanti al Pretore del lavoro contro il provvedimento di trasferimento deciso dalla Romanini s.p.a.; l'Ispettorato del lavoro ha reso noto che le parti hanno depositato, lo scorso 28 marzo, le memorie difensive e il giudice si è riservato di emettere la propria decisione nei prossimi giorni.

Il senatore DE LUCA si dichiara insoddisfatto della risposta in quanto, trattandosi chiaramente di un trasferimento per rappresaglia, avrebbe ritenuto necessario da parte del Ministero una presa di posizione critica nei confronti dell'atteggiamento dell'impresa.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito all'attuazione dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono previdenziale
(R046 002, C11*, 0002°)

Il presidente SMURAGLIA, ricordando i motivi che hanno indotto la Commissione a richiedere la presenza di un rappresentante del Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, da quindi la parola al sottosegretario Grassi.

Il sottosegretario GRASSI sottolinea come anche il Ministero del lavoro sia stato investito da pressanti richieste di un differimento dei termini del condono previdenziale e contributivo. Annuncia quindi che, ferme restando le entrate in bilancio per il 1995, il Governo sarebbe disponibile a prorogare il termine del 31 marzo 1995 al 31 maggio 1995 con il pagamento delle prime rate in un'unica soluzione.

Il presidente SMURAGLIA chiede quale *iter* legislativo il Governo intenda percorrere per prorogare il termine del 31 marzo.

Il sottosegretario GRASSI fa presente che una norma di riapertura dei termini, vista l'impossibilità ad emanare un provvedimento entro domani, potrebbe essere inserita nel decreto-legge n. 31 del 1995 che scade tra pochi giorni.

Il presidente SMURAGLIA ringrazia il sottosegretario per la disponibilità dimostrata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di una indagine conoscitiva in materia di orario di lavoro
(R048 000, C11^a, 0003^a)

Il presidente SMURAGLIA illustra il programma riguardante la proposta di indagine conoscitiva in titolo, sottolineando l'opportunità che essa si concentri nelle sole audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

La Commissione approva quindi la proposta nei termini illustrati dal Presidente, dando mandato allo stesso di acquisire dal Presidente del Senato il prescritto assenso.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 30 MARZO 1995

113ª Seduta*Presidenza del Presidente*

BRAMBILLA

*Interviene il sottosegretario di Stato all'ambiente Gerelli.**La seduta inizia alle ore 15,35.***IN SEDE REFERENTE**

(1497) Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 marzo scorso.

Il relatore FANTE fornisce ulteriori elementi ad integrazione della sua relazione, soffermandosi in particolare sugli articoli successivi all'articolo 3.

L'articolo 4 contiene norme sulla raccolta e il trasporto di residui, ritenendo sufficiente per i soggetti che li esercitano, la comunicazione al Comitato nazionale dell'albo degli smaltitori che redige l'elenco degli operatori. Nel medesimo articolo è prevista la corresponsione di un diritto di iscrizione annuale pari a lire 50.000 a carico delle imprese esercenti l'attività; al riguardo è da sottolineare l'inopportunità di una previsione così dettagliata nell'ambito di un provvedimento legislativo e la necessità di introdurre elementi di maggiore flessibilità. Sarebbe poi opportuno unificare le bolle e i registri di carico e scarico, mentre qualche perplessità suscita l'esclusione dei residui inerti di cui alla lettera b) del comma 5, determinandosi la necessità di controlli a posteriori.

L'articolo 5 prevede la comunicazione alla regione per le attività di riutilizzo trattamento o stoccaggio dei residui. In proposito osserva che l'affidamento alle agenzie regionali per l'ambiente dei compiti posti a carico della Regione, risponderebbe, forse, a criteri più consoni alla natura degli enti. Qualche controversia, poi, può sorgere con riferimento ai commi 5 e 6 concernenti rispettivamente le attività di riutilizzo dei

residui non tossici e nocivi e quella dei residui tossici o nocivi o pericolosi.

L'articolo 6 contiene le misure di sicurezza e disciplina le procedure amministrative; in proposito richiama l'attenzione sul comma 4, che prevede lo stoccaggio per non più di 180 giorni nello stabilimento di produzione, e sul comma 5 che disciplina l'individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica e di riscaldamento e di climatizzazione che utilizzano i residui come fonte di energia.

L'articolo 7 è collegato al Regolamento CEE n. 159/93 sui movimenti transfrontalieri dei residui destinati al riutilizzo; al comma 3 si realizza l'innesto fra la «lista verde della CEE» e il decreto del Ministro dell'ambiente del 5 settembre 1994. L'articolo 8 concerne il campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1992, mentre l'articolo 9 si occupa dei registri di carico e scarico: al riguardo, il relatore ritiene che si debbano perseguire obiettivi di semplificazione, realizzabili anche attraverso l'unificazione di alcuni adempimenti in un unico registro; mentre, d'altra parte, la conservazione dei registri, fissata dal comma 5 per almeno 5 anni, andrebbe protratta per un periodo più ampio.

L'articolo 10 prevede l'obbligo di informazione alle Regioni da parte dei soggetti che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui. Anche in questo caso sarebbe opportuno sostituire l'Agenzia regionale per l'ambiente all'ente Regione. L'articolo 11 prevede che i controlli siano affidati alle province: al riguardo gli appaiono necessari approfondimenti, mentre l'articolo 12 disciplina le sanzioni, distinguendo l'ammenda dall'arresto, previsto fino ad un anno; i commi 3 e 4 prevedono la non punibilità di chi abbia operato in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990 o nel rispetto delle prescrizioni tecniche o di sicurezza di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto in esame: al riguardo sottolinea come sia ora previsto il limite temporale del 7 gennaio 1995, non contenuto nelle precedenti stesure del decreto.

L'articolo 13 contiene l'abrogazione di alcune norme, mentre l'articolo 14 si occupa dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici o nocivi, esentando - a determinate condizioni - le imprese che lo effettuano dall'autorizzazione e dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale smaltitori; al riguardo alla lettera c), onde evitare eccessivi accumuli, andrebbe effettuata una leggera modifica, tendente a meglio fissare il limite del quantitativo di rifiuti stoccati. All'articolo 15 sono previste semplificazioni delle attività di smaltimento dei rifiuti: nel suo ambito, il relatore ritiene che vada approfondito in particolare il comma 8, concernente la riduzione all'origine della produzione dei rifiuti e la riutilizzazione dei medesimi per estrazione di energia; quanto all'articolo 16 - contenente modifiche di disposizioni autorizzative - richiama l'attenzione sul comma 4 in cui andrebbe probabilmente eliminato il riferimento al comma 1, per evitare discriminazioni nell'operare del silenzio-assenso. L'articolo 17 contiene disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: andrà analizzato attentamente, al riguardo, l'esclusione dalla tassa dei rifiuti speciali assimilati agli urbani smaltiti a proprie spese dai produttori, contenuto nel comma 2; l'articolo 18 - contenente disposizioni transitorie - riproduce, riordinandole, una serie di norme già adottate con le precedenti versioni del decreto;

mentre l'articolo 19 prevede la conservazione di somme nel bilancio dello Stato: in proposito si riserva di approfondire la questione. L'articolo 20 proroga il comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato ai sensi delle leggi n. 218 del 1990 e n. 359 del 1992.

Il relatore conclude sollecitando una rapida conversione del decreto, ormai troppe volte reiterato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore RONCHI formula puntuali osservazioni testuali al decreto-legge in esame: all'articolo 2, anzitutto, richiede la soppressione dell'alinea allo scopo di evitare la duplicazione delle nozioni di rifiuto e di residuo, rispetto a quelle già esistenti nel nostro ordinamento giuridico; dopo essersi soffermato sulle possibilità di utilizzo non vietate dalla legge previste dal n. 2) della lettera a) del comma 1, auspica che alla lettera b) si specifichi che il residuo costituisce un rifiuto riutilizzabile. Al medesimo articolo 2, lettera c), andrebbe aggiunto un ulteriore requisito di identificazione dei residui pericolosi, tratto dalla normativa comunitaria e tale da includervi, tra gli altri, i materiali esplosivi; quanto alle definizioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo, tale operazioni andrebbero espressamente riferite ai residui, allo scopo di distinguerle da quelle attualmente disciplinate per i rifiuti. La nozione di luogo di produzione, poi, andrebbe circoscritta all'interno della medesima area in cui si svolgono le attività produttive; quanto ai materiali quotati, un'apposita definizione andrebbe introdotta all'articolo 2, specificandone i requisiti merceologici e di mercato.

La valorizzazione delle competenze tecniche dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale – unico soggetto istituzionale in grado di valutare le specifiche caratteristiche merceologiche delle sostanze disciplinate dal decreto-legge – passa per il riconoscimento ad essa di un ruolo di controllo, in luogo di quello attualmente attribuito al Ministero dell'industria: all'articolo 3, comma 3, quest'ultimo è reso infatti inspiegabilmente controllore di se stesso, mentre all'articolo 5, i commi 1 e 4 prevedono forme di concerto interministeriale di cui si potrebbe fare a meno.

Dopo aver paventato una liberalizzazione incontrollata dell'impiego di rifiuti come fertilizzanti, per effetto dell'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 3, auspica che l'articolo 4 sia esplicitamente riferito alla sola raccolta e trasporto all'interno del territorio nazionale; quanto al comma 5 del medesimo articolo, andrebbe riferito non già a tutti gli inerti, ma solo a quelli non pericolosi: per altro verso, il requisito della destinazione al riutilizzo per ripristino ambientale, per rilevati e sottofondi stradali, per leganti e materiale da costruzione, non appare riscontrabile *a priori* e pertanto si rischia una liberalizzazione incontrollata di tali materiali.

Auspicato che la nozione di residui pericolosi accompagni sempre quella di residui tossici e nocivi, lamenta che il comma 6 dell'articolo 5 non consideri, per tale tipo di residuo, le possibili gravi ricadute ambientali del riutilizzo: pertanto, in materia, dovrebbe essere mantenuta la procedura autorizzatoria presso la regione. Al comma 3 dell'articolo 5, così come al comma 2 dell'articolo 4, appare poi improvvida la fissa-

zione nell'ambito di un provvedimento legislativo di una quota di 50.000 lire a carico delle imprese, invece di far riferimento a tariffe definite in via amministrativa, anche eventualmente rapportate all'indice di svalutazione monetaria; del resto, la destinazione degli introiti non andrebbe eccessivamente frammentata, prevedendo invece che affluisca direttamente nella dotazione finanziaria dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

Un decreto ministeriale, emanato di concerto tra il Ministro dell'ambiente e quello della sanità, dovrebbe definire gli specifici requisiti di sicurezza ed i valori limite di cui al comma 2 dell'articolo 6, mentre dal comma 5 andrebbe eliminato il potere di proposta del Ministero dell'industria. L'articolo 9 necessita, poi, di integrazione alle lettere a) e d) del comma 3, mentre l'articolo 10 sarebbe assai più efficace se le informazioni fossero inviate all'Agenzia nazionale per la protezione ambientale, che è soggetto tecnico, in luogo del Ministero dell'ambiente; anche l'articolo 11, al comma 1, dovrebbe specificare che le province si avvalgono, per i controlli, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Una differenziazione tra residui pericolosi e non pericolosi andrebbe introdotta all'articolo 12, nel quale le sanzioni previste dai commi 1 e 2 dovrebbero essere raddoppiate quando riferite ad illeciti compiuti con residui pericolosi; la stessa fattispecie del comma 2, nel richiamare il precetto dell'articolo 6, non dovrebbe limitarsi al comma 4, in quanto quella norma necessita di tutela penale anche per le previsioni dei commi 2 e 3. Si dichiara risolutamente contrario alle previsioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 12: una sanatoria in materia ambientale è totalmente controproducente, tanto più che al riguardo è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale di parziale annullamento del decreto ministeriale al quale fa riferimento il comma 3; quanto al comma 4, nella sua formulazione, esso introduce un inammissibile principio di retroattività della normativa che l'articolo 14 statuisce per il futuro. Con riferimento al comma 5 dell'articolo 12, poi, giudica opportuno precisare che per i rifiuti non destinati al riutilizzo restino vive le sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982; la prima parte del comma, animata forse dall'intento di escludere una doppia disciplina sanzionatoria, appare invece piuttosto pleonastica.

Le problematiche di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, di cui all'articolo 14, andrebbero differenziate a seconda delle situazioni di fatto a cui si riferiscono: da un lato riguardano i commercianti e gli artigiani che accumulano provvisoriamente piccole quote di rifiuti in attesa di conferirli allo smaltimento in quantitativi non esigui; dall'altro lato riguardano i depositi temporanei in cui le aziende detengono rifiuti di lavorazione. Nel primo caso, sarebbe opportuno definire un quantitativo limitato - che comunque non può assolutamente raggiungere i 10 metri cubi di cui alla lettera c) del comma 1 - che l'artigiano o il commerciante può detenere entro un periodo di tempo che va da sei mesi ad un anno; nel secondo caso, non è necessario un limite di quantità - trattandosi di veri e propri depositi provvisori - ma occorre fissare un termine non superiore ai trenta giorni; anche a tale scopo, al comma 3 va precisato che si tratta di stoccaggio provvisorio.

Il metodo autocertificatorio di cui all'articolo 15 dovrebbe valere soltanto per i rifiuti non pericolosi, mentre l'autosmaltimento necessita

comunque di un'autorizzazione quando si tratta di rifiuti pericolosi; l'utilizzo del *refuse derived fuel*, consentito entro parametri attualmente troppo stretti, parrebbe essere l'obiettivo dei commi da 8 a 10 del medesimo articolo, ma un più chiaro riferimento ai combustibili da rifiuto potrebbe evitare in sede applicativa il pericolo di conferire alla termidistruzione il rifiuto *tel quel*. Infine, il comma 2 dell'articolo 17, con la possibilità, ivi contemplata, di autosmaltimento da parte dei commercianti, potrebbe determinare un'ingiustificata ricaduta tariffaria sulla generalità dei cittadini: una generalizzata previsione in tal senso, infatti, rischia di consentire la prosecuzione dell'attuale pesante incidenza dei rifiuti da attività commerciali sul complesso dei rifiuti solidi urbani, facendo gravare su tutti i cittadini il costo del relativo smaltimento.

Il senatore LASAGNA si sofferma sull'articolo 14, relativo allo stoccaggio provvisorio, sottolineando come esista al riguardo il rischio che i relativi depositi assumano carattere permanente, pur mantenendosi il materiale depositato entro i limiti fissati dalla norma. I commi 3 e 4 dell'articolo 12, poi, prevedono una sanatoria generalizzata. Si rende certamente conto dei problemi ad essi sottesi (si richiama in particolare a quello dei pali telefonici), ma sarebbe auspicabile che potesse essere individuata una soluzione capace di temperare le diverse esigenze.

Il senatore FALQUI sottolinea come la distinzione fra rifiuto e residuo contenuta nell'articolo 2 del decreto sia stata già fissata a livello comunitario. Ove la normativa dell'articolo 2 divenisse definitiva con la conversione del decreto, ci si troverebbe a fare i conti con una procedura di infrazione dell'Unione europea. Auspica, poi, l'abrogazione dell'articolo 14: se in Italia, infatti, operassero consorzi capaci di prelevare rifiuti in tempi ragionevoli, la normativa in esso contenuta sarebbe accettabile; nell'attuale situazione, invece, vi è il rischio che – soprattutto nel Centro-Sud – si determinino ammassi indifferenziati di rifiuti tossici e nocivi, al di fuori di qualsiasi controllo.

Dopo che il presidente BRAMBILLA ha dichiarato chiusa la discussione generale, il relatore FANTE e il sottosegretario GERELLI si riservano di intervenire più diffusamente in sede di esame degli emendamenti.

Il presidente BRAMBILLA propone, quindi, che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per lunedì 3 aprile alle ore 12.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
(R029 000, C13*, 0008*)

Il presidente BRAMBILLA convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 17,15.

SOTTOCOMMISSIONI

ISTRUZIONE (7ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 30 MARZO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 12ª Commissione:

(1070) PIETRA LENZI ed altri: Regolamentazione della fecondazione assistita:
rinvio dell'emissione del parere.

